



AL PRESIDENTE DELL'ARAN  
 E P. C. AL PRESIDENTE DELL'AGES  
 ALL'ANCI  
 ALL'UPI

OGGETTO: SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI – RETRIBUZIONE DI RISULTATO -  
 ARTICOLI 5 E 4 DEI CCNL DEL 07.03.2008.

Con nota diffusa in data 26.05.2008 Codesta spettabile ARAN ha dato risposta ad un quesito sulle modalità applicative delle disposizioni in materia di retribuzione di risultato dei segretari comunali e provinciali contenute nell'art.5 del CCNL del 7.3.2008, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003, e nell'art.4 del CCNL, di medesima data, per il biennio economico 2004-2005.

I contenuti della nota di chiarimento non sono tutti condivisibili e le scriventi organizzazioni sindacali li respingono Sul piano del metodo e ne danno un giudizio selettivo su quello del merito.

Sulle avvisaglie di un orientamento interpretativo unilaterale, e non condivisibile, di Codesta ARAN, le scriventi organizzazioni sindacali, con nota dello scorso 8 aprile, sollecitata in data 21 aprile, richiedevano un incontro urgente, rendendosi disponibili anche ad una procedura di interpretazione autentica, e chiedendo di non emettere interpretazioni unilaterali, ma l'ARAN non ne ha tenuto conto.

Sul piano dei contenuti non si condivide in alcun modo il parere emesso nella parte in cui ritiene che il limite del 10% del monte salari, stabilito dall'art. 42 del C.C.N.L. del 16.05.2001, operi nei riguardi dell'applicazione degli articoli 5 e 4 dei C.C.N.L. del 07.03.2008.

Il comma 2 dell'art.42 dispone: "Gli Enti del comparto destinano a tale compenso, **con risorse aggiuntive a proprio carico**, un importo non superiore al 10 % del monte salari riferito a ciascun segretario nell'anno di riferimento e nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa".

La posizione non tiene nel debito conto che l'art. 42 tratta del finanziamento della retribuzione di risultato utilizzando somme variabili, appunto "risorse aggiuntive a proprio carico", tratte dal bilancio dell'ente; gli art. 5 e 4 fanno invece riferimento a somme fisse e ricorrenti tratte dalle risorse contrattuali, quindi di natura completamente diversa. Tali somme non possono quindi essere incise dal disposto del comma 2 dell'art.42 del C.C.N.L. 16.05.2001.

L'interpretazione offerta appare dunque incongrua e sosteniamo la legittimità delle eventuali liquidazioni già effettuate, e di quelle che verranno effettuate, in linea con le valutazioni sindacali; con la presente nota si richiede formalmente all'ARAN di revocare tale interpretazione unilaterale, che viola le normali relazioni sindacali, e di convocare urgentemente le parti anche al fine di aprire le trattative per il rinnovo contrattuale per il periodo 2006/2009. Perdurando l'atteggiamento di sufficienza dell'ARAN le scriventi OO. SS. si vedranno costrette a ricorrere a tutti gli strumenti, non escluso quello giudiziario, per ripristinare le corrette relazioni sindacali."

Roma lì 29.05.2008

FP CGIL  
 CRISPI

CISL FP – LASEC  
 ALIA

UIL FPL – ANSAL  
 FIORDALISO

UNSCP  
 IUDICELLO